

Allegato alla PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI- TARI - DEL. C.C. N°9/2023-

Testo originario.

Art. 19 comma 1

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato svolto al di fuori del Comune, di servizio nelle forze armate al di fuori del territorio regionale, di studenti fuori sede con contratto di locazione superiore a 183 giorni debitamente registrato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Testo modificato del comma interessato dell'art. 19, comma 1, periodo 3:

Nel caso di servizio di volontariato svolto al di fuori del Comune, di servizio nelle forze armate al di fuori del territorio regionale, di studenti fuori sede **che frequentano istituti scolastici o universitari con sede in un Comune diverso da quello di residenza**, nonché nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa **a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.**

Per gli studenti fuori sede, l'assenza può essere comprovata con qualsiasi idonea documentazione, anche alternativa al contratto di locazione, che dimostri la stabile permanenza in altro Comune per motivi di studio, quali ad esempio certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche o universitarie, attestazioni di iscrizione a residenze universitarie, convitti o strutture ricettive per studenti.

Art. 29

Agevolazioni in materia di nuova imprenditorialità locale

1. Allo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico locale, dando impulso e contribuendo alla realizzazione di nuove realtà economiche nel territorio comunale, sono esentate dal pagamento della TARI le nuove imprese, regolarmente costituite in forma individuale, societaria o consortile, con sede legale ed operativa nel Comune di Centuripe.

2. L'impresa interessata presenta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), entro 90 (novanta) giorni dall'inizio attività, apposita istanza redatta su modello predisposto dal servizio tributi. Il SUAP, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco, accerta, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dal presente articolo, il possesso dei requisiti richiesti o l'insussistenza di eventuali cause ostative. Ove i requisiti richiesti sono soddisfatti, il SUAP rilascia e trasmette espressa attestazione di ammissibilità dell'esenzione all'Ufficio Tributi. L'esenzione è concessa dall'Ufficio Tributi per complessive **3 (tre) annualità** ~~SOSTITUIRE 1 (una) annualità~~. Eventuali cause di decadenza dal beneficio tributario verranno accertate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del tributo e saranno segnalate dal SUAP all'Ufficio Tributi per la revoca dell'esenzione.

Art. 38

Riscossione - Versamenti -Scadenze

1. I versamenti della TARI sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice (piattaforma PAGOPA).

2. Il Comune riscuote il tributo in 4 (quattro) rate di cui l'ultima a saldo/conguaglio inviando ai soggetti interessati, anche per posta semplice, inviti/avvisi e modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano, per ogni utenza, le somme dovute. **(da aggiungere) In caso di conguaglio, le** prime tre rate in acconto, ognuna di pari importo, saranno commisurate, complessivamente, all'80% (ottanta per cento) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente) nella misura vigente. L'importo dell'ultima rata a **saldo** **(ELIMINARE)** conguaglio sarà calcolato in relazione al tributo annuo dovuto sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'annualità di riferimento.

(da aggiungere)

Previa approvazione delle tariffe stabilite da parte del Consiglio Comunale per l'annualità di riferimento, sarà possibile versare il tributo anche in unica soluzione o in quattro rate di uguale importo.

3. Le scadenze di riscossione sono le seguenti:

- 1a rata: entro il 16 aprile dell'anno corrente
- 2a rata: entro il 16 giugno dell'anno corrente
- 3a rata: entro il 16 settembre dell'anno corrente
- 4a rata (saldo/conguaglio): entro il 16 dicembre dell'anno corrente

4. Il termine di scadenza dei pagamenti rateali, per le singole annualità, può comunque essere differito, su proposta del Funzionario responsabile dei tributi, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ove ritenuto necessario per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la data prevista per la seconda rata, salvo l'eventuale conguaglio a debito sulla base delle tariffe

vigenti per la medesima annualità. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

5. Al fine di adempiere correttamente all'obbligo tributario di versamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria diligenza in ordine alla verifica della correttezza dei dati di calcolo riportati negli avvisi di pagamento pervenuti, attivandosi inoltre tempestivamente, in caso di mancato recapito dei medesimi avvisi, presso il competente ufficio tributario. Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dalla richiesta corredata della dichiarazione di variazione, ove inesatta, alla ristampa e consegna diretta degli avvisi di pagamento non recapitati o di quelli ritenuti errati. In ogni caso, la mancata disponibilità dei moduli di pagamento del tributo non costituisce esimente per l'eventuale sua parziale, omessa o ritardata corresponsione alle scadenze rateali previste non essendo l'Ente obbligato alla notifica delle bollette.